

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna

NORME ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI

- Approvato con delibera di G.C. n. 72 del 20/03/1998
- Modificato con delibera di G.C. n. 75 del 23/3/99

N\DATI\REGOLAMENTI\oggsarr.doc
U\REGOLAMENTI\OGGETTI SMARRITI
A\dischetto regolamenti n.8

INDICE

	Pagina
<i>ART.1: OGGETTI SMARRITI</i> _____	<i>1</i>
<i>ART. 2: RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA</i> _____	<i>1</i>
<i>ART. 3: COSE RINVENUTE E NON CONSEGNATE</i> _____	<i>1</i>
<i>ART. 4: COSE RINVENUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI</i> _____	<i>1</i>

ART.1: OGGETTI SMARRITI

Il servizio di ricevimento, custodia, riconsegna o alienazione di tutti gli oggetti smarriti e rinvenuti, nell'osservanza di quanto disposto dagli artt. 927, 928, 929 del codice civile, è affidato al servizio economato.

Il servizio economato di norma tiene in custodia i beni rinvenuti, presso i propri locali all'uso adibiti. In caso di mancanza di disponibilità di idonei locali per la custodia dei beni ritrovati, in via eccezionale viene disposta la consegna del bene al ritrovatore il quale assume gli obblighi di deposito ai sensi degli articoli 1766-1782 del c.c.. Il depositario deve usare la buona diligenza del custode e in nessun caso può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri.

Le somme in contanti rinvenute sono depositate nella cassa economale come somme in deposito per conto terzi e non vengono introitate fino a quando non si verificano le condizioni di cui al successivo art. 3. Per ogni oggetto e somma di denaro deve essere redatto un verbale di deposito contenente la descrizione dell'oggetto (o l'importo della somma) e la descrizione delle circostanze del ritrovamento. Al depositante - ritrovatore sarà rilasciata copia del verbale di deposito.

ART. 2: RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA

L'importo annuo del rimborso per le spese di custodia, che sarà commisurato proporzionalmente al valore del bene ritrovato, sarà stabilito di volta in volta dall'economista comunale sulla base di idonea valutazione e non potrà superare l'80% del valore. Tale importo è ridotto rispetto ai giorni di effettiva permanenza dei beni in magazzino.

Il rimborso delle spese di custodia, unitamente a tutte le altre eventualmente sostenute, è dovuto all'atto del ritiro della cosa, da parte del primo proprietario oppure del ritrovatore.

La consegna della cosa al ritrovatore o al proprietario deve essere proceduta dalla redazione di un verbale di consegna datato e sottoscritto dal ricevente. Nessun obbligo è posto a carico dell'Amministrazione qualora non fosse soddisfatta la richiesta del ritrovatore in termini di premio ai sensi dell'art. 930 del codice civile.

ART. 3: COSE RINVENUTE E NON CONSEGNATE

I beni e le somme rinvenuti e non ritirati dal proprietario entro i termini di cui all'art. 929 del codice civile, ovvero non ritirati dal ritrovatore alla scadenza, se ritenuti funzionali ai servizi, diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale, previa ricognizione ed inventario dei medesimi. I beni restanti verranno invece alienati mediante avviso pubblico e gli interessati dovranno presentare l'offerta nei termini e secondo le modalità previste dal bando.

ART. 4: COSE RINVENUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI

I dipendenti comunali non hanno diritto ad entrare in possesso delle cose ritrovate allo scadere del termine previsto dal codice civile qualora il rinvenimento sia ascrivibile all'espletamento delle mansioni dei dipendenti medesimi, oppure rientri nell'ambito della competenza dell'organo o dell'ufficio-organo, oppure avvenga nella sede dell'ufficio. (*)

(*) sostituisce il comma precedente che così recitava "I dipendenti comunali, sia in orario che fuori orario di lavoro, e i loro parenti, identificabili dallo stato di famiglia non hanno diritto ad entrare in possesso delle cose ritrovate allo scadere del termine previsto dal codice civile. In tali casi gli oggetti rinvenuti diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale o verranno alienati secondo le modalità previste dall'art. 3."

